

CARTA DELL'OSCE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL TERRORISMO

Gli Stati partecipanti all'OSCE, fermamente impegnati nella lotta congiunta al terrorismo,

1. Condannano nei termini più risoluti il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, indipendentemente da quando, dove e da chi viene perpetrato e ribadiscono che nessuna circostanza o nessun motivo possono giustificare atti terroristici o il sostegno ad essi prestato;
2. Respingono fermamente l'identificazione del terrorismo con qualsiasi nazionalità o religione e riaffermano che le iniziative antiterrorismo non sono dirette contro nessuna religione, nazione o popolo;
3. Riconoscono che il terrorismo richiede una risposta coordinata e globale e che gli atti terroristici internazionali, come dichiarato nella risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e regionali;
4. Dichiarano che gli atti, i metodi e le prassi terroristiche, così come portare consapevolmente assistenza, tollerare, finanziare, pianificare e istigare tali atti, sono contrari alle finalità ed ai principi delle Nazioni Unite e dell'OSCE;
5. Ritengono estremamente importante integrare l'attuazione in corso degli impegni OSCE sul terrorismo con la riaffermazione dei principi fondamentali ed eterni in base ai quali le iniziative dell'OSCE sono state intraprese e continueranno ad essere intraprese, e che gli Stati partecipanti sottoscrivono pienamente;
6. Riaffermano il loro impegno ad adottare le misure necessarie a proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali - in particolar modo il diritto alla vita - di chiunque rientri nella loro giurisdizione, dagli atti terroristici;
7. Si impegnano ad applicare misure efficaci e decise contro il terrorismo, e ad attuare tutte le misure e la cooperazione anti-terrorismo in conformità con lo stato di diritto, la Carta delle Nazioni Unite e le disposizioni di diritto internazionale in materia, gli standard internazionali relativi ai diritti dell'uomo e, ove applicabile, il diritto internazionale umanitario;
8. Riaffermano che ogni Stato è obbligato ad astenersi dal fornire riparo ai terroristi, organizzare, istigare, prestare supporto o assistenza attivi o passivi o sponsorizzare in altro modo atti terroristici in un altro Stato, o tollerare che si svolgano attività organizzate all'interno del proprio territorio volte a commettere tali atti;
9. Collaboreranno per garantire che chiunque partecipi intenzionalmente a finanziare, pianificare, preparare o perpetrare atti terroristici, o a sostenerli, sia consegnato alla giustizia, e a tal fine si concederanno assistenza nella misura più ampia possibile, fornendo

informazioni sulle indagini penali o sui procedimenti penali di estradizione in relazione ad atti terroristici, in conformità con il loro diritto nazionale e con gli obblighi internazionali;

10. Adotteranno adeguati provvedimenti per garantire che non venga concesso asilo a chiunque abbia pianificato o agevolato atti terroristici, o vi abbia partecipato, in conformità con le disposizioni di diritto internazionale e nazionale in materia, e tramite l'opportuna applicazione delle clausole di esclusione contenute nella Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e nel suo Protocollo del 1967;

11. Riconoscono che le convenzioni e i protocolli delle Nazioni Unite in materia, e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373 (2001), costituiscono il più importante quadro giuridico internazionale per la lotta al terrorismo;

12. Riconoscono l'importanza del lavoro svolto dal Comitato Anti-terrorismo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e riaffermano il dovere e la disponibilità degli Stati partecipanti e dell'OSCE a collaborare con tale Comitato;

13. Richiamano il ruolo dell'OSCE quale intesa regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, ed i suoi doveri in tale contesto, volti a contribuire alla lotta mondiale contro il terrorismo;

14. Richiamano la loro Decisione sulla Lotta al Terrorismo ed il suo Piano d'Azione per la lotta al terrorismo, adottate nel corso della Nona Riunione del Consiglio dei Ministri dell'OSCE di Bucarest, e riaffermano gli impegni in esse contenuti;

15. Prendono atto con soddisfazione della Dichiarazione e del Programma d'Azione adottati in seno alla Conferenza Internazionale di Bishkek sul Rafforzamento della Sicurezza e della Stabilità in Asia Centrale: Potenziamento degli sforzi globali di lotta al terrorismo, tenutasi il 13 e 14 dicembre 2001;

16. Ribadiscono l'impegno preso nel quadro della Carta per la Sicurezza Europea, che include la Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa, adottata al Vertice di Istanbul, di cooperare più attivamente e strettamente gli uni con gli altri e con altre organizzazioni internazionali per affrontare le minacce e le sfide alla sicurezza;

17. Sottolineano che la prevenzione e lotta al terrorismo devono fondarsi su un concetto di sicurezza comune e globale e su un approccio costante, e si impegnano ad avvalersi delle tre dimensioni e di tutti gli organismi e le istituzioni dell'OSCE per coadiuvare gli Stati partecipanti che lo richiedono a prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme;

18. Si impegnano ad onorare i loro obblighi, in conformità con le convenzioni, i protocolli e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché con gli altri impegni internazionali, per garantire che gli atti terroristici e le attività che li sostengono, compreso il finanziamento al terrorismo, vengano contemplati come reati penali gravi nelle legislazioni nazionali;

19. Lavoreranno insieme per prevenire, reprimere, indagare e perseguire gli atti terroristici, anche attraverso una più intensa cooperazione e la piena attuazione delle convenzioni e dei protocolli internazionali in materia di terrorismo;

20. Sono convinti che sia necessario affrontare le condizioni che possono alimentare e sostenere il terrorismo, in particolare rispettando appieno la democrazia e lo stato di diritto, consentendo a tutti i cittadini di partecipare pienamente alla vita politica, prevenendo la discriminazione ed incoraggiando il dialogo inter-culturale e inter-religioso nelle loro società, coinvolgendo la società civile nel trovare una soluzione politica comune ai conflitti, promuovendo i diritti dell'uomo e la tolleranza e lottando contro la povertà;
21. Riconoscono il ruolo positivo che i mezzi di comunicazione possono svolgere nel promuovere la tolleranza e la comprensione fra religioni, credo, culture e popoli, nonché per accrescere la consapevolezza delle minacce del terrorismo;
22. Si impegnano a contrastare i discorsi di istigazione all'odio e ad adottare le misure necessarie a prevenire l'abuso dei mezzi di informazione e delle tecnologie informatiche a fini terroristici, garantendo che tali misure siano conformi al diritto internazionale e nazionale ed agli impegni dell'OSCE;
23. Impediranno la circolazione di terroristi, singoli o in gruppi, tramite efficaci controlli alle frontiere e sul rilascio di documenti di identità e titoli di viaggio;
24. Riconoscono che è necessario integrare la cooperazione internazionale adottando tutte le misure necessarie per prevenire e reprimere nei loro territori, tramite tutti i mezzi legali, l'assistenza, il finanziamento e la preparazione di qualsiasi atto terroristico, e rendere legalmente perseguibili la messa a disposizione o la raccolta intenzionali di fondi a fini terroristici, nel quadro degli obblighi da essi assunti ai sensi della Convenzione Internazionale per la Repressione dei Finanziamenti al Terrorismo e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in materia;
25. Riaffermano il loro impegno a rispettare i loro obblighi internazionali, come enunciato nelle risoluzioni 1373 (2001) e 1390 (2002) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e in particolare di congelare i beni di coloro che sono indicati dal Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1267 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (1999);
26. Prendono atto con preoccupazione dei legami fra terrorismo e criminalità organizzata transnazionale, riciclaggio di denaro sporco, traffico di esseri umani, sostanze stupefacenti ed armi, e al riguardo sottolineano la necessità di promuovere il coordinamento e di elaborare approcci cooperativi a tutti i livelli al fine di rafforzare le loro risposte a tali gravi minacce e sfide alla sicurezza e alla stabilità;
27. Dichiarano di essere fermamente decisi ad usare in buona fede tutti gli strumenti pertinenti disponibili nel quadro della dimensione politico-militare dell'OSCE, come rappresentati dal Foro di Cooperazione per la Sicurezza, e sottolineano l'importanza della piena attuazione di tali strumenti, ed in particolare del Codice di Condotta sugli aspetti politico-militari della sicurezza ed il Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere;
28. Riaffermano che il controllo delle armi, il disarmo e la non proliferazione restano elementi indispensabili della sicurezza cooperativa fra Stati; che essi possono anche prestare un contributo essenziale, riducendo il rischio che i terroristi abbiano accesso alle armi ed ai materiali di distruzione di massa ed ai loro mezzi di consegna;

Esprimono la loro determinazione a lottare contro i rischi dovuti alla diffusione illegale ed all'accesso alle armi convenzionali, comprese quelle di piccolo calibro e leggere.

Compiranno ogni tentativo per ridurre al minimo tali pericoli, tramite impegni nazionali ed il rafforzamento e il potenziamento degli strumenti multilaterali esistenti nei settori del controllo delle armi, del disarmo e della non proliferazione, inclusi i Principi OSCE che disciplinano la non proliferazione, e per sostenerne l'efficace attuazione e, ove possibile, l'universalità.